

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, concernente l'approvazione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali", pubblicato nella G.U.R.S. n. 33 del 17 luglio 2019;

VISTO l'art. 22, comma 1, del CCRL 2016-2018 del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana, che prevede, all'interno di ciascuna categoria dei dipendenti della Regione Siciliana, una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche espressamente previste;

VISTO l'art. 22, comma 2, del CCRL 2016-2018 del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana, secondo cui la suddetta progressione, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, a una quota limitata di dipendenti;

VISTO l'art. 22, comma 3, lettere a), b), c) e d), del CCRL 2016-2018 del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana, che prevede l'attribuzione delle progressioni economiche sulla base di graduatorie di merito per ciascuna posizione economica nell'ambito delle rispettive categorie di inquadramento, secondo i criteri dell'esperienza professionale maturata, dei titoli di studio e ulteriori titoli, della formazione certificata da esame finale e delle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio precedente;

VISTO l'art. 22, comma 10, del CCRL 2016-2018 del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana, che prevede, in sede di prima applicazione, che, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stato sottoscritto il citato CCRL,

siano attribuite in modo selettivo progressioni economiche orizzontali a una quota del 35 per cento dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio a tale data;

VISTO l'accordo sottoscritto in data 27 dicembre 2019 tra l'Amministrazione regionale, rappresentata dall'ARAN Sicilia, e le Organizzazioni sindacali, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità per l'attivazione della progressione economica orizzontale di cui all'art. 22 del CCRL 2016-2018;

VISTI i chiarimenti forniti dall'ARAN Sicilia con nota prot. n. 327 del 27 maggio 2021, relativi ai punteggi attribuiti ai titoli di studio, trasmessi con nota prot. n. 55560 del 1° giugno 2021 dall'Assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica;

VISTO il D.P. n. 727 del 17 febbraio 2025, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 43 del 14 febbraio 2025, alla dott.ssa Salvatrice Rizzo è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale dell'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica;

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, recante "Legge di stabilità regionale 2026-2028";

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2, recante "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 13 del 12 gennaio 2026 - Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028;

VISTO il D.D.G. n. 2713 del 12 luglio 2021, con il quale è stata indetta la procedura selettiva per l'attribuzione della progressione economica orizzontale PEO 2019, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2019;

VISTO il D.D.G. n. 4536 del 30 novembre 2021, con il quale sono state approvate le graduatorie finali della procedura PEO 2019 riferita al personale a tempo indeterminato;

VISTE le sentenze n. 866/2023 del 14 marzo 2023, R.G. n. 2896/2021, resa dal Tribunale di Palermo, n. 552/2023 del 13 giugno 2023, R.G. n. 1940/2021, resa dal Tribunale di Agrigento, n. 749/2024 del 5 luglio 2024, R.G. n. 738/2021, resa dal Tribunale di Termini Imerese, n. 2/2024 del 2 gennaio 2024, R.G. n. 408/2021, resa dal Tribunale di Sciacca, n. 2895/2024 del 22 maggio 2024, R.G. n. 6243/2021, resa dal Tribunale di Palermo, n. 4623/2024 del 15 ottobre 2024, R.G. n. 4627/2021, resa dal Tribunale di Catania, n. 3079/2024 del 3 luglio 2024, R.G. n. 5186/2021, resa dal Tribunale di Palermo, n. 3080/2024 del 3 luglio 2024, R.G. n. 5180/2021, resa dal Tribunale di Palermo, n. 2759/2025 del 17 giugno 2025, R.G. n. 455/2023, resa dal Tribunale di Palermo, n. 1007/2025 del 2 ottobre 2025, R.G. n. 931/2024, resa dalla Corte d'Appello di Palermo, nonché n. 316/2026 del 24 febbraio 2026, R.G. n. 3183/2021, resa dal Tribunale di Messina;

CONSIDERATO che le predette pronunce, secondo il rispettivo contenuto dispositivo, hanno dichiarato l'illegittimità della delimitazione soggettiva della procedura PEO 2019 nella parte in cui, in sede di prima applicazione dell'art. 22, comma 10, del CCRL 2016-2018, la progressione economica all'interno della categoria è stata riferita al 35 per cento del solo personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 1° gennaio 2019, con esclusione del personale a tempo determinato in servizio alla medesima data;

CONSIDERATO che, per effetto delle richiamate pronunce, è stato riconosciuto il diritto dei ricorrenti a essere valutati nell'ambito della procedura PEO 2019, secondo la disciplina della procedura originaria depurata dai profili ritenuti discriminatori;

CONSIDERATO che le medesime pronunce hanno, altresì, inciso sul criterio di valutazione del servizio prestato a tempo determinato presso l'Amministrazione regionale, escludendo una valutazione deteriorata del servizio non di ruolo rispetto al servizio di ruolo prestato presso la medesima Amministrazione;

RILEVATO che l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali deve essere ricondotta alla disciplina della procedura PEO 2019, ferma restando la necessità della verifica dei requisiti, dello svolgimento della prova finale, della determinazione del punteggio complessivo, della collocazione utile rispetto al contingente attribuibile e dell'individuazione della posizione economica spettante;

VISTO il D.D.G. n. 4391 del 17 ottobre 2023, con il quale, in esecuzione delle sentenze n. 552/2023 e n. 866/2023 e all'esito della valutazione relativa alla procedura PEO 2019, sono state attribuite, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai ricorrenti collocati in posizione utile le posizioni economiche orizzontali successive a quelle possedute nell'ambito della rispettiva categoria professionale di appartenenza;

VISTO, altresì, che con il citato D.D.G. n. 4391 del 17 ottobre 2023 sono state adottate determinazioni consequenziali in ordine alle posizioni economiche successivamente attribuite ai dipendenti interessati nell'ambito di procedure relative ad annualità successive;

VISTO il D.D.G. n. 1090 del 14 marzo 2025, con il quale, in esecuzione delle sentenze n. 2/2024, n. 2895/2024, n. 3079/2024, n. 3080/2024, n. 749/2024 e n. 4623/2024 e all'esito della partecipazione alla procedura PEO 2019, sono state attribuite, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai ricorrenti collocati in posizione utile, le posizioni economiche orizzontali successive a quelle possedute nell'ambito della rispettiva categoria professionale di appartenenza;

VISTO, altresì, che con il citato D.D.G. n. 1090 del 14 marzo 2025 sono state adottate determinazioni consequenziali in ordine alle posizioni economiche successivamente attribuite ai dipendenti interessati nell'ambito di procedure relative ad annualità successive;

VISTO il D.D.G. n. 5984 dell'11 dicembre 2025, con il quale, in esecuzione della sentenza n. 2759/2025 e all'esito della partecipazione alla procedura PEO 2019, sono state attribuite, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai ricorrenti collocati in posizione utile, le posizioni economiche orizzontali successive a quelle possedute nell'ambito della rispettiva categoria professionale di appartenenza;

VISTO, altresì, che con il citato D.D.G. n. 5984 dell'11 dicembre 2025 sono state adottate determinazioni consequenziali in ordine alle posizioni economiche successivamente attribuite ai dipendenti interessati nell'ambito di procedure relative ad annualità successive;

VISTA la summenzionata sentenza n. 316/2026 del 24.02.2026 – R.G. n. 3183/2021 resa dal Tribunale di Messina, i cui ricorrenti devono ancora completare la procedura valutativa relativa alla PEO 2019;

VISTO il decreto del Ragioniere generale n. 1307 del 30 aprile 2026;

ACCERTATA l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie per attribuire le posizioni economiche di cui all'art. 22 del CCRL 2016-2018 al 35 per cento del personale a tempo determinato in servizio alla data del 1° gennaio 2019;

RILEVATO che il numero delle posizioni economiche attribuibili, distinte secondo le previgenti categorie professionali e posizioni economiche possedute dal personale a tempo determinato in servizio alla data del 1° gennaio 2019, è così articolato:

- A1-A2: 7 unità;

- B1-B2: 11 unità;
- B2-B3: 2 unità;
- C1-C2: 60 unità;
- C2-C3: 6 unità;
- C3-C4: 3 unità;
- C4-C5: 5 unità;
- C6-C7: 21 unità;
- C7-C8: 2 unità;
- D1-D2: 38 unità;
- D2-D3: 20 unità;
- D3-D4: 7 unità;

CONSIDERATO che i dipendenti interessati dalle pronunce giurisdizionali sopra richiamate hanno partecipato, secondo le rispettive posizioni, alla procedura valutativa relativa alla PEO 2019, in esecuzione delle medesime pronunce;

CONSIDERATO che con i summenzionati DD.D.G. sono state via via attribuite e, ove necessario, rideterminate o revocate posizioni economiche nei confronti dei ricorrenti interessati, in ragione dell'evoluzione della vicenda contenziosa e delle successive risultanze valutative;

CONSIDERATO che, *medio tempore*, sono intervenute pronunce giurisdizionali che hanno attribuito ad alcuni degli stessi ricorrenti, ai sensi dell'art. 109 del CCRL 2002/2005, la posizione economica successiva a quella posseduta nell'ambito della categoria professionale di appartenenza, a decorrere dal 1° marzo 2005;

RITENUTO di dover tenere conto delle posizioni economiche riconosciute in esecuzione di pronunce giurisdizionali ai sensi dell'art. 109 del CCRL 2002/2005, limitatamente alla loro incidenza sulla posizione economica di provenienza rilevante ai fini della PEO 2019 e sulla conseguente individuazione della posizione economica attribuibile;

PRECISATO che il presente decreto ha ad oggetto la procedura PEO 2019 del personale a tempo determinato e non dà autonoma esecuzione alle pronunce relative alla progressione economica di cui all'art. 109 del CCRL 2002/2005, le quali rilevano esclusivamente, ove incidenti, sulla corretta ricostruzione della posizione economica di provenienza dei dipendenti interessati;

CONSIDERATO che l'attribuzione della posizione economica superiore con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2019 può produrre effetti riflessi sulle progressioni economiche, sulle posizioni economiche o sui differenziali stipendiali eventualmente conseguiti dai medesimi dipendenti in annualità successive;

CONSIDERATO che permangono giudizi pendenti, nonché possibili ulteriori vicende contenziose suscettibili di incidere, nei limiti del relativo *decisum*, sugli assetti valutativi, sulla collocazione utile o sull'attribuzione della progressione economica superiore;

RITENUTO necessario prevedere un meccanismo di coordinamento degli effetti del presente decreto con l'eventuale definizione di giudizi pendenti, con la sopravvenienza di ulteriori pronunce giurisdizionali e con ulteriori accertamenti istruttori idonei a incidere sulla spettanza del beneficio o sulla collocazione utile;

RILEVATO che la successione dei provvedimenti adottati in esecuzione dei giudicati sopra richiamati ha evidenziato la complessità della vicenda, caratterizzata dalla progressiva sopravvenienza di ulteriori pronunce giurisdizionali, dalla necessità di successive valutazioni e dalla possibile incidenza delle stesse sugli assetti precedentemente formati;

RILEVATO che la vicenda richiede un atto unitario che raccolga e coordini le risultanze già formate nell'ambito della procedura PEO 2019 relativa al personale a tempo determinato, assicurando coerenza tra pronunce giurisdizionali, precedenti provvedimenti adottati in esecuzione dei giudicati, contingente attribuibile, posizioni economiche di provenienza, posizioni economiche attribuibili e risorse disponibili;

CONSIDERATA l'esigenza di ricondurre ad unità l'attività provvedimentale già posta in essere con i DD.D.G. n. 4391 del 17 ottobre 2023, n. 1090 del 14 marzo 2025 e n. 5984 dell'11 dicembre 2025, al fine di assicurare una sistemazione organica e coordinata delle posizioni economiche interessate;

VISTI gli atti d'ufficio, i prospetti valutativi, le risultanze procedimentali e la documentazione conservata agli atti del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, relativi alla procedura PEO 2019 del personale a tempo determinato, alle pronunce giurisdizionali intervenute, ai precedenti DD.D.G. adottati in esecuzione dei giudicati e alle ulteriori sopravvenienze rilevanti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di redigere un unico elenco, allegato "A" al presente decreto, contenente le posizioni dei ricorrenti che hanno completato la procedura valutativa relativa alla PEO 2019, con indicazione, per ciascuno, del punteggio complessivo conseguito, della posizione economica di provenienza, della posizione economica attribuibile, della pronuncia giurisdizionale di riferimento e dell'eventuale incidenza di sopravvenienze relative alla PEO 2005 ex art. 109 CCRL 2002/2005;

DATO ATTO che l'allegato "A" costituisce esito ricognitivo e coordinato delle risultanze valutative e procedimentali già formate o comunque acquisite agli atti dell'Amministrazione;

PRECISATO che i dipendenti indicati nell'allegato "A" sono stati inseriti nel predetto elenco all'esito della verifica del possesso dei requisiti previsti dalla disciplina della PEO 2019, dell'avvenuto svolgimento della prova finale, del punteggio complessivo conseguito, della collocazione utile rispetto al contingente attribuibile e della posizione economica superiore spettante, tenuto conto, altresì, delle posizioni economiche riconosciute in esecuzione di pronunce giurisdizionali ex art. 109 CCRL 2002/2005;

PRECISATO che restano escluse dal presente provvedimento le posizioni per le quali non risulti ancora completata la prova finale prevista dalla procedura PEO 2019, ovvero non risulti conclusa l'attività istruttoria necessaria alla verifica dei requisiti, alla determinazione del punteggio complessivo, alla collocazione utile e all'individuazione della posizione economica attribuibile;

RITENUTO necessario precisare che il presente decreto non determina effetti automatici di revoca, modifica, rideterminazione o caducazione delle posizioni economiche o dei differenziali stipendiali successivamente conseguiti, né accerta di per sé eventuali incompatibilità, potendo soltanto costituire presupposto per separate istruttorie individuali di verifica, coordinamento, riesame o autotutela;

RITENUTO che eventuali recuperi di somme non possano essere disposti in via meramente automatica o contabile, ma debbano essere preceduti da specifici provvedimenti di rideterminazione, revoca, annullamento o autotutela, adottati all'esito di apposita istruttoria individuale e nel rispetto delle garanzie partecipative previste dall'ordinamento;

RITENUTO che l'attribuzione della posizione economica superiore non discende dalla mera titolarità della pronuncia giurisdizionale, né dal solo svolgimento della prova finale, ma dall'esito complessivo dell'attività amministrativa svolta in esecuzione della medesima pronuncia, comprensiva della verifica dei requisiti, dello svolgimento della prova finale prevista dal bando, della determinazione del punteggio complessivo, della collocazione utile rispetto al contingente attribuibile e della disponibilità del presidio finanziario;

RITENUTO che la pubblicazione dell'allegato "A", contenente matricola, cognome e nome dei destinatari dell'attribuzione, debba avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, limitando i dati pubblicati a quelli necessari all'individuazione dei soggetti interessati e alla conoscibilità della causale amministrativa dell'attribuzione senza l'indicazione degli importi individuali spettanti;

DECRETA

Art.1

Finalità, ambito e ricomposizione unitaria

1. Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, il presente decreto ricompone in un quadro unitario le risultanze valutative e procedurali relative alla procedura PEO 2019 del personale a tempo determinato, già oggetto dei DD.D.G. n. 4391 del 17 ottobre 2023, n. 1090 del 14 marzo 2025 e n. 5984 dell'11 dicembre 2025.
2. Il presente decreto tiene conto delle sopravvenienze giurisdizionali e amministrative rilevanti e sostituisce, per quanto con esso incompatibili, le precedenti determinazioni assunte nell'ambito della medesima vicenda procedimentale.
3. Il presente decreto non costituisce nuova procedura di progressione economica, né riapertura generalizzata della PEO 2019.

Art. 2

Attribuzione posizione economica superiore

1. Ai dipendenti indicati nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, collocati in posizione utile rispetto al contingente attribuibile è attribuita, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 2019, la posizione economica superiore ivi riportata.
2. L'allegato "A" contiene, per ciascun dipendente, matricola, cognome e nome, pronuncia giurisdizionale di riferimento, categoria e posizione economica di provenienza, posizione economica superiore attribuita, punteggio complessivo conseguito e decorrenza dell'attribuzione.
3. I dipendenti indicati nell'allegato "A" sono stati inseriti nel predetto elenco all'esito della verifica del possesso dei requisiti previsti dalla disciplina della PEO 2019, dell'avvenuto svolgimento della prova finale, del punteggio complessivo conseguito, della collocazione rispetto al contingente attribuibile e della posizione economica superiore spettante.
4. Restano escluse dal presente decreto le posizioni per le quali non risulti completata la prova finale o non risulti conclusa l'attività istruttoria necessaria alla verifica dei presupposti richiesti.
5. Le posizioni di cui al comma 4 saranno definite con successivi provvedimenti.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. L'attribuzione disposta con il presente decreto trova presidio finanziario nelle risorse individuate con decreto del Ragioniere generale n. 1307 del 30 aprile 2026.
2. La disponibilità del presidio finanziario costituisce condizione di sostenibilità contabile dell'attribuzione e non autonoma fonte del beneficio.
3. La liquidazione degli importi eventualmente spettanti è demandata al Servizio competente, previa verifica delle singole posizioni individuali e nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 4

Coordinamento con giudizi pendenti o sopravvenuti

1. Le attribuzioni disposte con il presente decreto restano soggette al necessario coordinamento con l'esito di giudizi pendenti o sopravvenuti e con eventuali ulteriori elementi istruttori rilevanti.
2. Ove, per effetto della definizione di giudizi pendenti o sopravvenuti, ovvero dell'emersione di ulteriori elementi istruttori, risultino situazioni idonee a incidere sulla spettanza del beneficio, sulla collocazione utile o sulla corretta sequenza degli esiti valutativi, l'Amministrazione procederà alle conseguenti verifiche, rettifiche o rideterminazioni.
3. Le attribuzioni delle posizioni economiche disposte con il presente decreto sono sottoposte alla condizione risolutiva collegata all'esito di giudizi pendenti o *in fieri*, ove da tali esiti derivi l'attribuzione, in favore di altri ricorrenti, di punteggi idonei a incidere sulla collocazione utile dei soggetti indicati nell'allegato "A".
4. Ogni eventuale modifica, rideterminazione, revoca o rimozione degli effetti giuridici o economici derivanti dall'applicazione del presente articolo sarà disposta con separato provvedimento motivato, previa istruttoria e nel rispetto delle garanzie partecipative previste dall'ordinamento, ove dovute.

Art. 5

Effetti sulle procedure successive

1. L'attribuzione della posizione economica superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2019 non determina automaticamente la revoca, la modifica o la rideterminazione delle posizioni economiche o dei differenziali stipendiali conseguiti in annualità successive.
2. Eventuali effetti sulle procedure successive saranno valutati mediante separate istruttorie individuali e definiti con distinti provvedimenti.
3. Eventuali recuperi di somme potranno essere effettuati dal Servizio competente al trattamento economico solo in presenza di un distinto provvedimento amministrativo presupposto e nei limiti ivi determinati.

Art. 6

Controlli e rettifiche

1. Restano fermi i poteri dell'Amministrazione in ordine alla verifica della correttezza degli esiti valutativi, del possesso dei requisiti, dei punteggi e degli elementi rilevanti ai fini del presente decreto.
2. In caso di errori materiali, errori di calcolo, inesattezze valutative o ulteriori accertamenti istruttori, l'Amministrazione procederà alle conseguenti determinazioni nel rispetto della normativa vigente.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali contenuti nel presente decreto e nell'allegato "A" sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii..
2. La pubblicazione dell'allegato "A" è limitata ai dati necessari all'individuazione dei destinatari dell'attribuzione e alla conoscibilità della relativa causale amministrativa.
3. Restano esclusi dalla pubblicazione gli importi individuali da liquidare e ogni ulteriore dato non necessario.

Art. 8

Pubblicazione e tutela

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana — Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale — nella sezione dedicata.
2. La pubblicazione ha valore di pubblicità legale e di notifica agli interessati.
3. Avverso il presente decreto è ammessa tutela giurisdizionale nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Palermo,

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott.ssa Salvatrice Rizzo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1
G.G. Palagonia

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2
R. Ferraro

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3
AD INTERIM
D. Maccarone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 8
E. Nicolosi